

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
 AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
 UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI



**UNIVERSITÀ
 DEGLI STUDI
 DI PADOVA**

Allegato al Decreto Rep. n.

Prot. n.

BANDO COLLABORAZIONI PER STUDENTI A.A. 2024/25

PREMESSE	1
1. CARATTERISTICHE DELLA COLLABORAZIONE.....	1
2. CHI PUÒ CONCORRERE	2
3. COME CONCORRERE: MODALITÀ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	2
4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE	4
5. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL MERITO	4
6. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	4
7. ASSEGNAZIONI.....	5
8. ESCLUSIONE DAL CONCORSO	6
9. DICHIARAZIONI: RETTIFICHE, VERIFICHE E SANZIONI	6
10. NORME FINALI	7

PREMESSE

L'Università di Padova, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente per l'attuazione del diritto allo studio universitario e al fine di favorire la più ampia partecipazione delle studentesse e degli studenti alla comunità universitaria, promuove fra coloro che possiedono idonei requisiti economici e di merito l'opportunità di svolgere **attività di collaborazione retribuita presso le proprie strutture**.

[Torna al sommario](#)

1. CARATTERISTICHE DELLA COLLABORAZIONE

La **durata della collaborazione** è fissata in **non più di 200 ore** per ciascun anno accademico, articolate anche in moduli di 50 ore. Le attività per le quali è previsto avvalersi delle studentesse e degli studenti devono prevalentemente riguardare servizi direttamente o indirettamente rivolti alla comunità studentesca, nello specifico le attività consentite sono indicate nell'art. 2 del Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti.

Il **compenso orario** per la prestazione è stabilito in 7,02 Euro netti per l'attività di sorveglianza di aule studio ed in 8,26 Euro netti per tutte le altre collaborazioni attivate presso le strutture di Ateneo; compensi diversi possono essere previsti per attività svolte presso l'ESU di Padova. Tale compenso è esente da IRPEF. Il contratto di collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

[Torna al sommario](#)

2. CHI PUÒ CONCORRERE

Le studentesse e gli studenti iscritte/i per l'a.a. 2024/25 all'Università degli Studi di Padova, **con idonei requisiti economici e di merito**, possono partecipare al concorso per le collaborazioni studentesche.

Può presentare domanda chi regolarizza l'iscrizione all'Università di Padova per l'A.A. 2024/25, con esclusione delle studentesse e degli studenti in regime di studio a tempo parziale.

Le studentesse e gli studenti, secondo il corso di studi frequentato, e in riferimento all'anno di prima immatricolazione, possono concorrere per un diverso numero di anni, a partire dal primo anno di immatricolazione per le lauree magistrali e dal secondo anno d'iscrizione per tutti gli altri corsi (triennali e magistrali a ciclo unico), in particolare:

- a. se iscritte/i ai corsi di laurea triennale: per 3 anni;
- b. se iscritte/i ai corsi di laurea magistrale: per 2 anni;
- c. se iscritte/i ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: per 5 anni (6 anni per il solo corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria).

[Torna al sommario](#)

3. COME CONCORRERE: MODALITÀ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per concorrere alle collaborazioni per studenti è **necessario compiere entrambi i seguenti passaggi**:

A. compilare e confermare la **RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI** in Uniweb;

B. richiedere il **RILASCIO DELL'ISEE** (*Indicatore della Situazione Economica Equivalente*) **per le Prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario**.

ENTRO QUANDO: entrambi i passaggi obbligatori per poter concorrere alle collaborazioni per studenti devono concludersi **entro il 30 novembre 2024**.

Tale scadenza vale anche per chi si immatricola in corso d'anno (ad esempio per chi è in attesa della pubblicazione della graduatoria di un concorso di ammissione). Il mancato o l'erroneo svolgimento anche di uno solo dei passaggi sopra riportati comporterà l'esclusione dal concorso.

A. La **RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI ("RdA")** è l'autocertificazione che deve essere compilata e confermata online al fine di concorrere alle collaborazioni per studenti. Così facendo, si autorizza l'Ateneo all'acquisizione diretta del proprio ISEE dalla banca dati INPS (o dal CAF convenzionato con l'Ateneo, nel caso di ISEE Parificato).

- ✓ **DOVE PRESENTARLA:** la RdA è disponibile **online, nella propria area riservata di Uniweb**, alla voce "Diritto allo studio, disabilità/DSA, corsi estivi – Richiesta di Agevolazioni".
L'inserimento della RdA è possibile previa registrazione ad Uniweb, a tal fine è sufficiente il solo codice fiscale, non è necessario essere già immatricolati. **Ne deriva che sono tenuti al rispetto della scadenza sotto indicata anche coloro che si immatricolano in corso d'anno (immatricolazioni alle lauree magistrali, trasferimenti da altro Ateneo, etc.).**
- ✓ **STRUMENTI DI VERIFICA:** al termine della compilazione, la domanda deve essere confermata in modo definitivo, pena la non validità della stessa. L'interessata/o riceve al proprio indirizzo di posta, personale o istituzionale una prima mail di conferma dell'avvenuta ricezione della RdA. Riceve inoltre una seconda mail di conferma ad acquisizione avvenuta del dato ISEE. La RdA potrà essere modificata direttamente dall'utente, mediante la medesima procedura, entro il 30 novembre 2024. **La RdA salvata nella propria area personale di UNIWEB, costituisce unica prova di avvenuta presentazione della domanda, pertanto si raccomanda l'interessata/o di accertarne la presenza.**

B. Per il **RILASCIO DELL'ISEE** la studentessa o lo studente deve presentare e sottoscrivere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), per via telematica attraverso il sito dell'INPS o personalmente presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o altri Enti

competenti. Si ricorda che farà fede la data di sottoscrizione riportata sulla ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non la data di rilascio dell'attestazione ISEE.

✓ **QUALE ISEE RICHIEDERE**

L'Università può acquisire esclusivamente **l'ISEE per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario rilasciato in favore della/del richiedente il beneficio** (in caso di più studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare devono essere riportati i codici fiscali di tutti i richiedenti).

Tale ISEE deve essere **in corso di validità**, pertanto non deve risultare scaduto alla data di conferma della RdA in Uniweb. In caso di ISEE non rilasciato per il diritto allo studio universitario, o di ISEE scaduto alla conferma della RdA, dovrà essere richiesto un nuovo rilascio entro le scadenze previste.

La studentessa o lo studente è tenuta/o inoltre a verificare che nell'attestazione ISEE **non siano presenti annotazioni di omissioni/difformità**. Se risultano presenti omissioni/difformità dipendenti da un'errata compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) occorre presentare una nuova DSU comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, entro le scadenze previste.

✓ **ISEE CORRENTE**

È un indicatore calcolato a partire da un ISEE per il Diritto allo studio universitario con i requisiti di cui sopra, ma riferito ai redditi degli ultimi dodici mesi, ed è **richiedibile solo se ricorrono le condizioni imposte dalla normativa in materia** (per maggiori informazioni rivolgersi ad un CAF/professionista). La relativa DSU deve essere comunque sottoscritta entro le scadenze previste e l'attestazione deve possedere le caratteristiche sopra menzionate. In caso di suo utilizzo, è necessario comunicarlo all'indirizzo di posta elettronica benefici.studenti@unipd.it entro le scadenze sotto riportate.

✓ **ISEE PARIFICATO PER STUDENTI INTERNAZIONALI**

È una diversa certificazione richiesta per:

- studentesse e studenti internazionali residenti all'estero, con nucleo familiare residente all'estero;
- studentesse e studenti internazionali residenti in Italia, ma con un reddito da lavoro inferiore a 9.000,00 Euro e con nucleo familiare residente all'estero;
- studentesse e studenti italiane/i residenti all'estero, iscritte/i o meno all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE).

Il rilascio dell'ISEE Parificato deve essere richiesto esclusivamente al CAF convenzionato con l'Ateneo, i cui riferimenti sono disponibili alla pagina www.unipd.it/isee.

I dati contenuti nell'attestazione ISEE, se valida, conforme e rilasciata per il diritto allo studio universitario, saranno acquisiti direttamente dalla banca dati INPS (o dal CAF convenzionato con l'Ateneo, nel caso di ISEE Parificato) a seguito della conferma in Uniweb della RdA.

ATTENZIONE: Per concorrere alle collaborazioni studentesche è necessario altresì **perfezionare l'iscrizione all'a.a. 2024/25 mediante il pagamento della prima rata**.

La **Guida completa alla RdA e al calcolo dell'ISEE** è disponibile alla pagina www.unipd.it/isee.

[Torna al sommario](#)

4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'ISEE, calcolato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'accesso al beneficio **l'ISEE per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario non deve superare il limite di 70.000,00 Euro**.

[Torna al sommario](#)

5. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL MERITO

Le studentesse e gli studenti iscritte/i ai corsi di **laurea**, devono aver maturato entro il **10 agosto 2024**:

- almeno 25 crediti se iscritte/i al secondo anno;
- almeno 80 crediti se iscritte/i al terzo anno;
- almeno 135 crediti se iscritte/i al primo anno fuori corso.

Le studentesse e gli studenti iscritte/i ai corsi di **laurea magistrale**:

- se iscritte/i al primo anno non devono conseguire requisiti di merito;
- se iscritte/i al secondo anno devono aver maturato almeno 30 crediti entro il **10 agosto 2024**, indipendentemente dalla data d'iscrizione.

Le studentesse e gli studenti iscritte/i ai **corsi di laurea magistrale a ciclo unico**, devono aver maturato entro il **10 agosto 2024**:

- almeno 25 crediti se iscritte/i al secondo anno;
- almeno 80 crediti se iscritte/i al terzo anno;
- almeno 135 crediti se iscritte/i al quarto anno;
- almeno 190 crediti se iscritte/i al quinto anno;
- almeno 245 crediti se iscritte/i al sesto anno;
- almeno 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno, limitatamente ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico di 6 anni, se iscritte/i al settimo anno (primo anno fuori corso).

La determinazione dell'anno accademico d'iscrizione (secondo, terzo, ecc.) è in funzione del numero di anni in cui lo studente è iscritto a partire dall'anno accademico di prima immatricolazione (l'anno di immatricolazione per la prima volta al sistema universitario italiano).

[Torna al sommario](#)

6. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le **GRADUATORIE PROVVISORIE** saranno disponibili a partire dal **4 dicembre 2024** alla pagina www.unipd.it/collaborazioni-studenti-200-ore con indicata la valutazione d'idoneità e gli eventuali motivi di esclusione, in modo che le/gli interessate/i possano fare i loro rilievi e segnalare eventuali errori.

Gli errori che riguardano il numero o la media degli esami sostenuti devono essere segnalati all'Ufficio Carriere studenti in Lungargine del Piovego, 2 – Padova (in Viale dell'Università, 16 – Legnaro, presso Agripolis, per i corsi afferenti alla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria).

Le altre segnalazioni e correzioni devono essere inoltrate entro le ore 24:00 del **13 dicembre 2024** all'Ufficio Servizi agli studenti, in Via del Portello 19 - Padova, anche via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: benefici.studenti@unipd.it, indicando cognome, nome e numero di matricola; oltre tale scadenza non sono ammesse integrazioni documentali e richieste di modifica.

Le **GRADUATORIE DEFINITIVE** saranno disponibili a partire dal **18 dicembre 2024** alla pagina www.unipd.it/collaborazioni-studenti-200-ore.

L'assegnazione delle attività di collaborazione avviene in base alla propria posizione nella graduatoria definitiva, determinata in funzione del coefficiente di merito. Il beneficio sarà concesso in via prioritaria, e nel rispetto dell'ordine della graduatoria, agli studenti idonei non assegnatari delle borse di studio regionali concesse per l'anno accademico 2024/25, ai sensi dell'art. 2, co. 4, dpcm 9 aprile 2001. La graduatoria avrà validità per l'anno solare 2025.

Le studentesse e gli studenti del primo anno di laurea magistrale saranno valutate/i sulla base del coefficiente di merito maturato nell'ultimo anno d'iscrizione alla laurea triennale (se provenienti da altro Ateneo acquisiranno d'ufficio un valore di coefficiente medio, pari a zero).

Il coefficiente di merito tiene conto di due fattori:

a. **la media dei CFU** del corso di laurea/ordinamento è calcolata come la somma del numero di crediti superati dagli studenti e dalle studentesse entro il 10 agosto tenuto conto del numero d'iscrizioni di ciascuno, diviso il numero di iscritti e iscritte al corso di laurea. Le studentesse e gli studenti devono essere iscritte/i allo stesso corso di laurea/ordinamento per un numero di volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con zero esami;

b. **la media dei voti** del corso di laurea/ordinamento è calcolata come la somma della media ponderata dei voti delle studentesse e degli studenti iscritte e iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento, diviso il numero di iscritte e iscritti. Le studentesse e gli studenti devono essere iscritte/i allo stesso corso di laurea/ordinamento per un numero di volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con zero esami.

Il coefficiente di merito è calcolato sommando la variazione percentuale dei crediti maturati da ciascun studente, entro il 10 agosto, rispetto alla media dei CFU definita per il proprio corso/ordinamento (punto a) e la variazione percentuale della media voti ponderata dello studente rispetto alla media voti per il proprio corso/ordinamento, il tutto diviso 2.

$$(V\%CFU) + (V\%Voti)$$

$$2$$

A parità di coefficiente di merito, è data la precedenza alle studentesse e agli studenti con ISEE inferiore.

[Torna al sommario](#)

7. ASSEGNAZIONI

Entro il 10 gennaio 2025, le studentesse e gli studenti idonee/i riceveranno un'email alla propria casella di posta istituzionale, contenente le indicazioni per l'aggiornamento del proprio profilo all'interno di una apposita applicazione software delle competenze possedute e delle disponibilità che vorranno fornire per permettere l'eventuale attivazione della collaborazione a tempo parziale. La compilazione delle informazioni, indicate come obbligatorie, è prerequisito per l'attivazione della collaborazione.

Successivamente saranno contattate/i dai competenti Uffici di Ateneo, nel rispetto dell'ordine della graduatoria e in base alle disponibilità e competenze indicate nell'apposita applicazione software.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 e del 07/07/2016 le studentesse e gli studenti che attivano con l'Università degli studi di Padova un contratto di collaborazione a tempo parziale hanno l'obbligo di ricevere **specifico formazione in materia di sicurezza**. In particolare, la studentessa o lo studente deve svolgere la formazione obbligatoria successivamente alla stipula del contratto e prima che sia assegnata/o alle attività previste dallo stesso.

I corsi sulla sicurezza si svolgono interamente online e richiedono un impegno stimato di circa 4 ore a corso, comprese nel monte ore della collaborazione.

Per ognuno dei corsi è necessario completare i vari moduli ed eseguire e superare il test finale.

Si precisa inoltre che la graduatoria definitiva è di sola idoneità; non è quindi garantita la convocazione di tutte/i coloro in essa presenti.

Le comunicazioni tra lo studente e la Struttura ospitante devono avvenire esclusivamente mediante l'account istituzionale di posta elettronica.

I compensi saranno accreditati esclusivamente sulle coordinate bancarie (IBAN) di un proprio conto corrente (intestato o co-intestato), o carta prepagata, che deve essere inserito dall'interessata/o nell'area riservata UNIWEB, alla voce "Didattica - Dati personali - Modifica dati rimborso" (non possono essere accettate coordinate bancarie di terze persone, genitori compresi).

Se la studentessa o lo studente risiede all'estero, deve specificare il suo domicilio in Italia nella propria area riservata UNIWEB, alla voce "Didattica - Dati personali - Modifica dati di domicilio"; in caso contrario non sarà possibile procedere con il rimborso.

I motivi di risoluzione unilaterale del contratto sono:

- la rinuncia agli studi o il trasferimento presso altro Ateneo;
 - il completamento della carriera universitaria a seguito del conseguimento del titolo;
 - qualsiasi altra causa, non dipendente da condizioni di salute, che renda non idonee/i al proseguimento della collaborazione.
- In ogni caso la studentessa o lo studente che cessa il rapporto ha diritto a percepire il corrispettivo delle ore fino a quel momento effettuate.

[Torna al sommario](#)

8. ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Non possono svolgere le attività di collaborazione le studentesse e gli studenti:

- a. iscritte/i al primo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- b. iscritte/i che siano già in possesso di un titolo di studio di pari livello a quello rilasciato dall'attuale corso di laurea;
- c. iscritte/i che hanno prodotto autocertificazione non veritiera negli anni passati. In tale ipotesi coloro che hanno già effettuato la collaborazione, anche parzialmente, saranno soggette/i alle sanzioni deliberate dal Senato Accademico;
- d. iscritte/i in regime di studio a tempo parziale.

[Torna al sommario](#)

9. DICHIARAZIONI: RETTIFICHE, VERIFICHE E SANZIONI

La domanda per l'accesso al beneficio corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche, personali e di merito è presentata dalla studentessa o dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

L'Ateneo ha l'obbligo di controllare la veridicità dell'autocertificazione prodotta dalla studentessa o dallo studente con controlli sia a campione sia mirati, qualora emergano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei documenti acquisiti o sul contenuto delle dichiarazioni rese, che interessano annualmente almeno il 20% delle idonee e degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità delle studentesse e degli studenti; nell'espletamento di tali controlli l'Ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali. Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'art.11 comma 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159; potranno essere effettuati inoltre controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali.

Si ricorda che, in base all'art.10 del D.Lgs. n.68/2012: *"chiunque [omissis] presenti dichiarazioni non veritiere [omissis] è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato"*. Il pagamento della sanzione amministrativa dovrà essere effettuato nel rispetto delle leggi vigenti.

La studentessa o lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio Servizi agli studenti di qualsiasi evento si verifichi (es. rettifiche all'ISEE, ecc), successivamente alla data di presentazione della domanda, rilevante ai fini dell'erogazione o della revoca del beneficio.

[Torna al sommario](#)

10. NORME FINALI

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è nominata Responsabile del Procedimento Amministrativo la dott.ssa Alessandra Biscaro, Direttrice dell'Ufficio Servizi agli studenti.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90).

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR).

"Titolare" del trattamento è l'Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova. L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina www.unipd.it/privacy.

N.B. Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi.

Per l'applicazione e la risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.

[Torna al sommario](#)

Per informazioni sul bando:

UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI
Via Portello 19 - 35129 PADOVA
e-mail: benefici.studenti@unipd.it

Per informazioni sugli aspetti organizzativi:

UFFICIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
Riviera Tito Livio 6 - 35123 Padova
e-mail: collaborazionistudentitp@unipd.it

Padova, data della registrazione

La Rettrice

Prof.ssa Daniela Mapelli

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo Dott.ssa Alessandra Biscaro Data	La Dirigente Dott.ssa Roberta Rasa Data	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari Data
---	---	--